

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 9/2018

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE NEI TITOLI NON DUREVOLI INTRODotta DAL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N.119 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA, CONVERTITO CON LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136.

Il presente documento contiene lo schema di Regolamento concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli introdotta dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Lo schema di regolamento dà attuazione a una facoltà concernente i criteri di valutazione applicabili al bilancio di esercizio 2018 per le imprese di assicurazione che redigono il bilancio secondo i *local GAAP*.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviati all'IVASS, entro il 15 gennaio 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: normativabilancio@ivass.it, utilizzando l'apposita tabella allegata, da compilare in formato *word*.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità.

L'analisi di impatto del Regolamento è stata omessa ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) del Regolamento IVASS n. 3/2013, poiché si tratta di atto regolatorio di attuazione di normativa nazionale caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità. Le modifiche introdotte non comportano apprezzabili costi addizionali per le imprese.

Roma, 31 dicembre 2018

REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX XX 2019 CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE NEI TITOLI NON DUREVOLI INTRODotta DAL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N.119 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA, CONVERTITO CON LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136.

Relazione di presentazione

Il Regolamento disciplina l'applicazione delle misure introdotte dal Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria – convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136 – con particolare riguardo all'esercizio della facoltà di deroga straordinaria ai criteri di valutazione, nel bilancio civilistico *local GAAP*, dei titoli non detenuti durevolmente nel patrimonio dell'impresa.

La disposizione introdotta dal Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, rappresenta una disciplina che consente di derogare, in via temporanea, alle norme previste dal codice civile. La deroga è introdotta in relazione alla situazione di turbolenza dei mercati finanziari registratasi nel corso del 2018: è consentito alle imprese che alla chiusura di tale esercizio registrano minusvalenze sui titoli del portafoglio non durevole, di valutarli al valore risultante dal bilancio 2017 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2017, al costo di acquisizione. Tale facoltà non riguarda le perdite di valore di carattere durevole.

Le imprese che si avvalgono della facoltà trasmettono all'IVASS informazioni aggiuntive, devono accantonare gli utili emersi dall'esercizio della facoltà a una riserva indisponibile e sono assoggettate a requisiti di informativa pubblica (relazione sulla gestione, nota integrativa del bilancio d'esercizio), con specifica indicazione dei criteri di valutazione adottati e degli importi delle poste contabili interessate dall'esercizio della facoltà. Il Regolamento prevede altresì presidi di *governance*: la deroga è adottata con una delibera dell'organo amministrativo che tiene conto di una specifica relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale; la relazione deve essere trasmessa al dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili societari, ove previsto dallo statuto.

L'esercizio di tale facoltà non ha conseguenze sulle grandezze prudenziali delle imprese, incluse quelle sottoposte al regime di cui al Regolamento IVASS n. 29/2016.

* * *

Il Regolamento si compone di tre Titoli.

Il **Titolo I** detta le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle norme fondanti il potere regolamentare esercitato (articolo 1), la definizione delle espressioni usate nel testo (articolo 2) e l'ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3).

Il **Titolo II**, recante le disposizioni applicative per l'utilizzo del regime facoltativo nel bilancio di esercizio e la disciplina dei presidi di *governance* per le imprese che lo utilizzano, si compone di tre articoli.

L'articolo 4 disciplina le modalità di esercizio della facoltà, prevedendo che l'organo amministrativo dell'impresa assuma tale decisione tenuto anche conto di una relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Tale relazione attesta la coerenza delle valutazioni dei titoli non durevoli con la struttura degli

impegni finanziari in essere e le scadenze dei relativi esborsi, con particolare riguardo al portafoglio assicurativo. A tal fine, l'impresa elabora una situazione dei flussi di cassa attesi utilizzando ipotesi prudenti e valutando anche l'impatto di scenari stressati sulla posizione di liquidità. La relazione è trasmessa all'organo di controllo per le eventuali osservazioni nel termine di cui all'articolo 2429, comma 1, del Codice Civile. Il medesimo articolo, inoltre, stabilisce che, ai fini della determinazione dell'eventuale componente variabile della remunerazione del personale rilevante, si considerano i risultati reddituali *pro-forma* prima dall'esercizio della facoltà. L'impresa riporta nella nota integrativa al bilancio d'esercizio i criteri seguiti per la valutazione dei titoli non durevoli per i quali è stata esercitata la facoltà, nonché il raffronto del valore iscritto in bilancio dei titoli non durevoli per i quali è stata esercitata la facoltà con il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati, distintamente per le gestioni vita e danni.

L'articolo 5 disciplina le modalità di costituzione della riserva indisponibile e indica le informazioni che vanno riportate nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione. Il medesimo articolo richiede all'organo amministrativo di valutare la compatibilità dell'esercizio della facoltà con la posizione patrimoniale ed economica dell'impresa, con particolare riferimento al caso in cui sia necessario destinare utili di esercizi successivi, non ancora realizzati, a integrare la riserva indisponibile (in caso di insufficienza degli utili degli esercizi pregressi o di quello in corso).

L'articolo 6 disciplina le informazioni da comunicare all'IVASS in merito all'esercizio della facoltà entro il termine di 15 giorni dall'adozione della delibera.

Il **Titolo III** contiene le disposizioni finali concernenti l'abrogazione del Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012 (articolo 7), la pubblicazione (articolo 8) e l'entrata in vigore prevista per l'esercizio 2018 (articolo 9).

Analisi per la valutazione dell'impatto della regolamentazione

Il Regolamento deriva dall'obbligo di dare attuazione a disposizioni urgenti della legislazione nazionale.

L'analisi di impatto del Regolamento è stata omessa ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) del Regolamento IVASS n. 3/2013 poiché si tratta di atto regolatorio di attuazione di normativa nazionale caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità. Le modifiche introdotte non comportano apprezzabili costi aggiuntivi per le imprese.

I limitati aspetti per i quali è stata esercitata discrezionalità, i cui effetti, in termini di costi aggiuntivi per le imprese, sono stati valutati non significativi, riguardano:

- 1) la definizione dei titoli ai quali può essere applicata la facoltà. Si è scelto di includere tra i titoli le azioni, le quote di fondi comuni e le obbligazioni non emesse da società appartenenti al gruppo per le seguenti considerazioni:
 - a. la rilevanza degli investimenti coinvolti;
 - b. la possibilità di individuare un valore attendibile desumibile dall'andamento del mercato;
 - c. la presunzione *ex lege* (articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 173/1997) di inclusione nel portafoglio durevole degli investimenti in imprese del gruppo e in altre partecipate;

- d. il tenore letterale della norma primaria (Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119) che, sia nel testo dell'art. 20-*quater*, comma 1, che nella stessa rubrica dell'articolo, fa riferimento a "titoli";
- 2) la previsione in base alla quale, ove prevista la determinazione di una componente variabile della remunerazione legata ai risultati reddituali dell'impresa, tale componente venga calcolata con riferimento alle grandezze reddituali *pro-forma* prima dall'esercizio della facoltà. Si è considerato che la normativa nazionale ha la finalità di preservare il patrimonio civilistico dell'impresa da turbolenze dei mercati finanziari e non quella di alterare la misurazione dei risultati alla base del riconoscimento dell'eventuale componente variabile della remunerazione. La disposizione non comporta costi a carico delle imprese;
- 3) applicazione del Regolamento anche alle cosiddette imprese locali, senza che tale applicazione generi effetti sugli istituti prudenziali *Solvency I* che ancora trovano applicazione per le stesse (copertura delle riserve tecniche, margine di solvibilità individuale e solvibilità corretta di gruppo). Si è ritenuto opportuno assicurare parità di trattamento alle imprese a prescindere dal regime *Solvency I* o *Solvency II* che ne disciplina gli istituti prudenziali.

Trattandosi di atto regolamentare a cui va data tempestiva attuazione al fine di non compromettere il conseguimento delle finalità dell'atto legislativo, si ritiene sussistano le motivate esigenze per ridurre i tempi della fase di pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Regolamento IVASS n. 3/2013.

Il termine per la pubblica consultazione nazionale è pertanto fissato in quindici giorni.

Si allega il testo regolamentare.

REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX XX 2019

REGOLAMENTO IVASS CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE NEI TITOLI NON DUREVOLI INTRODotta DAL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N.119 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA, CONVERTITO CON LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136, e, in particolare, l'articolo 20-*quater*, comma 2, che attribuisce all'IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative della facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all'articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Titolo II

Disposizioni relative all'esercizio della facoltà

- Art. 4 (Modalità di esercizio della facoltà)
- Art. 5 (Riserva indisponibile)
- Art. 6 (Comunicazioni all'IVASS)

Titolo III

Disposizioni finali

- Art. 7 (Abrogazioni)
- Art. 8 (Pubblicazione)
- Art. 9 (Entrata in vigore)

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 20-*quater*, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle Assicurazioni Private;
- b) “impresa di assicurazione italiana”: l’impresa di assicurazione e l’impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica italiana e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione o di impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all’articolo 2 del Codice o della riassicurazione;
- c) “nota integrativa”: nota integrativa al bilancio d’esercizio di cui all’allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;
- d) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
- e) “organo di controllo”: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all’articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- f) “relazione sulla gestione”: la relazione di cui all’art. 94 del Codice;
- g) “titoli non durevoli”: investimenti in titoli compresi nelle voci C.III.1 (Azioni e quote), C.III.2 (Quote di fondi comuni di investimento) e C.III.3 (Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso) dello Stato Patrimoniale Attivo di cui all’allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa e come tali presenti nel portafoglio ad utilizzo non durevole.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il Regolamento si applica alle imprese di assicurazione italiane che, in base all’articolo 91, comma 2, del Codice, redigono il bilancio di esercizio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Titolo II
Disposizioni relative all’esercizio della facoltà

Art. 4
(Modalità di esercizio della facoltà)

1. Ai fini della redazione del bilancio 2018 l’impresa che si avvale della facoltà di cui all’articolo 20-*quater* del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136, valuta i titoli non durevoli in base al valore di iscrizione così come risultante dal bilancio 2017 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2017, al costo d’acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in relazione ai titoli il cui valore di mercato al 31 dicembre 2018 sia inferiore al valore di iscrizione nel bilancio 2017 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2017, al costo d'acquisizione.
3. L'organo amministrativo dell'impresa delibera l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 in sede di approvazione del progetto di bilancio, anche sulla base di una relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Per le imprese di cui all'articolo 154-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la relazione è preventivamente trasmessa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
4. Nella relazione di cui al comma 3 si attesta la coerenza delle valutazioni dei titoli non durevoli con la struttura degli impegni finanziari in essere e le scadenze dei relativi esborsi, con particolare riguardo al portafoglio assicurativo. A tal fine l'impresa elabora una situazione dei flussi di cassa attesi, utilizzando ipotesi prudenti e stimando anche l'impatto di scenari stressati sulla posizione di liquidità.
5. La relazione di cui al comma 3 è trasmessa all'organo di controllo entro il termine di cui all'articolo 2429, comma 1, del codice civile.
6. Ai fini della determinazione dell'eventuale componente variabile della remunerazione a favore delle funzioni amministrative, di controllo e del personale rilevante dell'impresa, si considerano i risultati reddituali prima dall'esercizio della facoltà di cui al comma 1.
7. L'impresa che esercita la facoltà di cui al comma 1 riporta nella nota integrativa:
 - a) i criteri seguiti per la valutazione dei titoli non durevoli (parte A, punto i della nota integrativa);
 - b) il raffronto del valore iscritto in bilancio dei titoli non durevoli con il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati distintamente per le gestioni vita e danni (parte B, sezione 2, punto 2.3.1 della nota integrativa).

Art. 5
(Riserva indisponibile)

1. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, accantona un importo di utili pari all'ammontare della differenza tra i valori iscritti nel bilancio 2017 e i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre 2018, al netto dell'onere fiscale.
2. Se gli utili dell'esercizio o le riserve di utili disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato

secondo il comma 1, l'impresa destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.

3. L'impresa indica in nota integrativa (parte C, punto 1) l'ammontare della riserva indisponibile di utili, al netto del relativo onere fiscale, distintamente per la gestione danni e la gestione vita, evidenziandone la parte che impegna gli utili degli esercizi precedenti, l'utile dell'esercizio e gli utili di esercizi successivi.
4. L'impresa indica nella relazione sulla gestione l'effetto della mancata svalutazione sui dati e le informazioni fornite, ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
5. L'organo amministrativo valuta la compatibilità dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, con la posizione patrimoniale ed economica dell'impresa, con particolare riferimento al caso in cui utili degli esercizi successivi sono destinati alla riserva indisponibile.

Art. 6
(Comunicazioni all'IVASS)

1. L'impresa comunica all'IVASS l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, entro quindici giorni dall'adozione della delibera dell'organo amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3, specificando le informazioni indicate agli articoli 4, comma 7, e 5, comma 5.

Titolo III
Disposizioni finali

Art. 7
(Abrogazioni)

1. È abrogato il Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012.

Art. 8
(Pubblicazione)

1. Il Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del Regolamento si applicano all'esercizio 2018.